Newsletter FISCALE

DICEMBRE 2025

INDICE

1. Sport Bonus – Seconda finestra 2025
2. Comunicato stampa del CdM n. 149
3. Art. 6, D. Lgs. n. 117/2017
4. Adempimenti mese di dicembre

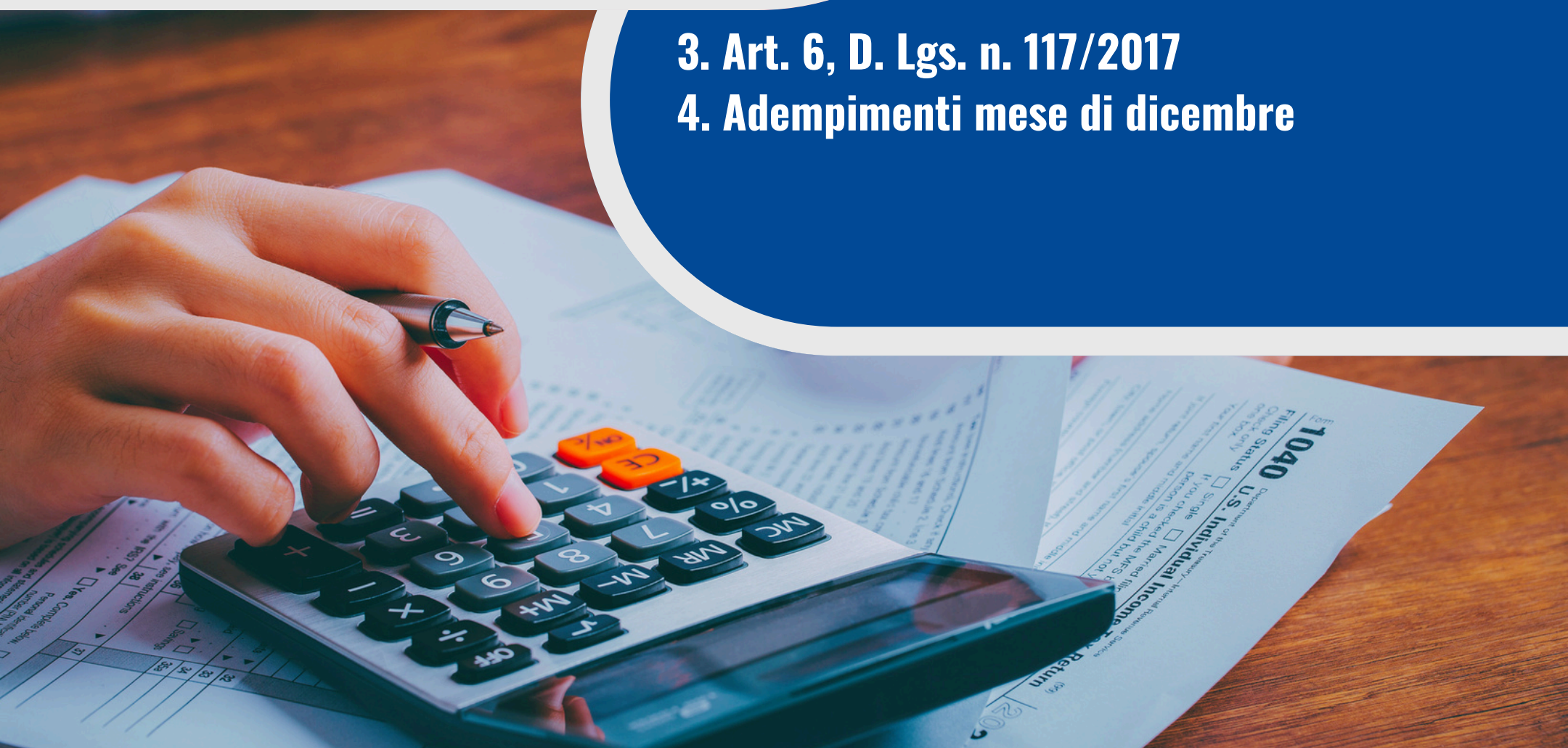

1. SPORT BONUS – SECONDA FINESTRA 2025

(Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale. Scadenza adempimenti 9 dicembre 2025)

E’ stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, quindi, possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 2^ finestra).

I soggetti beneficiari entro il 9 dicembre 2025 dovranno:

- effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
- inserire in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione “messaggi”, icona “allegati”):

1. la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 2^ finestra – ..... (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
2. la dichiarazione dell’avvenuta ricezione, da parte dell’Ente beneficiario, dell’erogazione liberale, redatta utilizzando l’apposito form.

1. SPORT BONUS – SECONDA FINESTRA 2025

(Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale. Scadenza adempimenti 9 dicembre 2025)

Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.

Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito. I soggetti beneficiari del Credito d'imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Si rammenta, infine, che l'art. 6, comma 3, del DPCM 30/04/2019 (GU Serie Generale n.124 del 29/05/2019) prevede: "L'Ufficio per lo sport – oggi Dipartimento per lo Sport - pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale".

1. SPORT BONUS – SECONDA FINESTRA 2025

(Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale. Scadenza adempimenti 9 dicembre 2025)

Pertanto, i soggetti che, pur avendo presentato domanda sulla relativa piattaforma nei tempi previsti, non hanno ricevuto autorizzazione all’erogazione liberale e non sono ricompresi nella lista degli aventi diritto all’erogazione, pubblicata sul sito istituzionale, sono stati esclusi dal beneficio in parola a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, salvo diversa causa comunicata via pec.

2. COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 149

(Disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata. Inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.

In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

3. ART. 6, D. LGS. N. 117/2017

(La raccolta fondi da parte degli Enti del Terzo Settore)

Comma 1.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Comma 2.

Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

4. ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE

15 DICEMBRE 2025

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

16 DICEMBRE 2025

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

📌 Versamento IVA mensile mese di novembre.